



**Regolamento di funzionamento del
Comitato consultivo interno
del Museo storico della fisica e Centro studi e
ricerche “Enrico Fermi”**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 112 del 22 novembre 2024

INDICE

TITOLO I – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Articolo 1 – Composizione	1
Articolo 2 – Ruolo	1
Articolo 3 – Formazione dell’Ordine del giorno.....	1
Articolo 4 – Convocazione	1
Articolo 5 – Svolgimento delle riunioni	1

TITOLO II – ELEZIONI DEL COMITATO

Articolo 6 – Convocazione delle elezioni.....	1
Articolo 7 – Corpo elettorale	2
Articolo 8 – Assemblea elettorale.....	2
Articolo 9 – Candidature	3
Articolo 10 – Apertura delle votazioni.....	3
Articolo 11 – Voto	3
Articolo 12 – Scrutinio	3
Articolo 13 – Proclamazione degli eletti	4
Articolo 14 – Dimissioni e decadenza.....	5
Articolo 15 – Elezioni suppletive	5

TITOLO I – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Articolo 1 – Composizione

1. Il Comitato consultivo interno è composto da 2 dirigenti di ricerca o tecnologi, 2 primi ricercatori o tecnologi, 2 ricercatori o tecnologi in rappresentanza del personale di ricerca e tecnologo, e da 1 membro in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Comitato è validamente costituito con l'elezione di almeno 5 membri.
3. I membri elettivi restano in carica per 4 anni.

Articolo 2 – Ruolo

Il Comitato discute le strategie dell'Ente e l'attuazione del Piano Triennale di Attività. Il Comitato può inoltre discutere di richieste e proposte dei Progetti interdisciplinari e del personale di ricerca.

Articolo 3 – Formazione dell'Ordine del giorno

L'Ordine del giorno è definito dal Presidente del CREF, sentito il Direttore amministrativo per le sue competenze.

Articolo 4 – Convocazione

1. Il Comitato consultivo interno è convocato dal Presidente del CREF almeno due volte all'anno.
2. Il Comitato è altresì convocato qualora almeno la metà dei membri elettivi ne facciano richiesta.
3. Le convocazioni sono inviate almeno 7 giorni prima della data della riunione.

Articolo 5 – Svolgimento delle riunioni

1. Alle riunioni del Comitato partecipano i membri elettivi e, di diritto, il Presidente del CREF, i Consiglieri di Amministrazione, il Direttore scientifico e il Direttore amministrativo.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del CREF o da un suo delegato (scelto tra i membri del Comitato stesso) ed è validamente riunito con la presenza di almeno i 2/3 dei membri elettivi e almeno la metà dei membri di diritto.

TITOLO II – ELEZIONI DEL COMITATO

Articolo 6 – Convocazione delle elezioni

Le elezioni per un nuovo Comitato sono convocate dal Presidente del CREF entro i due mesi precedenti la scadenza del Comitato in carica, per una data compresa tra 15 e 30 giorni successivi alla data di convocazione.

Articolo 7 – Corpo elettorale

1. Il corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) è costituito dal personale dipendente a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data delle elezioni.
2. Il corpo elettorale attivo è diviso in 2 componenti:
 - i. Il personale di ricerca e tecnologo nel suo complesso (dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologici, primi ricercatori e primi tecnologi, ricercatori o tecnologi) elegge, senza distinzioni di livello, i sei rappresentanti del personale di ricerca e tecnologo.
 - ii. Il personale tecnico-amministrativo elegge tra i propri membri il proprio rappresentante.
3. Il corpo elettorale passivo (personale eleggibile) è costituito dal personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni e di cui non è prevista la cessazione dal servizio nel corso dei successivi due anni, ed è diviso in quattro categorie:
 - i. Dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologici
 - ii. Primi ricercatori e primi tecnologi
 - iii. Ricercatori o tecnologi
 - iv. Personale tecnico-amministrativo
4. È ammesso un massimo di due mandati consecutivi.
5. L'amministrazione del CREF predispone le liste del personale avente diritto al voto, diviso nelle due componenti, e del personale eleggibile, diviso nelle quattro categorie.

Articolo 8 – Assemblea elettorale

1. Alla data e all'ora previste della convocazione si riunisce l'assemblea elettorale, costituita dall'intero corpo elettorale attivo.
2. L'assemblea si svolge di regola in presenza, ma può essere convocata in modalità mista presenza/videoconferenza su richiesta di almeno 5 aventi diritto al voto.
3. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
4. L'assemblea elegge al suo interno, per acclamazione o alzata di mano, tre membri della Commissione elettorale. Il più anziano anagraficamente assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea elettorale e della Commissione elettorale; il più giovane assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea elettorale e della Commissione elettorale.
5. La Commissione elettorale redige un sintetico verbale dell'Assemblea e delle successive operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 9 – Candidature

1. Durante l'assemblea il personale interessato propone la propria candidatura ed espone il programma elettorale. La candidatura è personale e non può essere presentata per conto di altri, per delega o per iscritto. Nella presentazione delle candidature il personale persegue principi di parità di genere.
2. La Commissione elettorale redige quattro liste di candidati, relative alle quattro categorie del corpo elettorale passivo.
3. La Commissione elettorale predispone inoltre un adeguato numero di schede elettorali, secondo i modelli in Appendice 1.

Articolo 10 – Apertura delle votazioni

Al termine della fase di candidatura viene aperta la votazione relativamente alle categorie di personale per le quali sia presente almeno una candidatura.

Articolo 11 – Voto

1. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Può essere espresso solo in presenza, facendo uso delle schede predisposte dalla Commissione elettorale.
2. Il personale ha a disposizione un numero di voti pari al numero figure da eleggere. In particolare:
 - Il personale di ricerca e tecnologo ha a disposizione due voti per ciascuna delle tre categorie di personale di ricerca e tecnologo da eleggere. Possono essere espressi voti anche per una o due sole categorie.
 - Il personale tecnico-amministrativo ha a disposizione un voto.
3. È ammesso il voto aggiuntivo di genere.
 - Il personale di ricerca e tecnologo può esprimere un terzo voto per ciascuna delle tre categorie di personale di ricerca e tecnologo da eleggere, qualora i primi due voti per la categoria si riferiscano a personale di un unico genere e purché il voto aggiuntivo si riferisca a un candidato di genere diverso dai primi due voti espressi per la medesima categoria.
 - Il personale tecnico-amministrativo può esprimere un secondo voto purché il voto aggiuntivo si riferisca a un candidato di genere diverso dal primo voto.

Articolo 12 – Scrutinio

1. I voti a personale non candidato sono nulli.
2. I voti aggiuntivi di genere che non rispettano i criteri di genere stabiliti all'art. 11 sono nulli.
3. I voti ambigui sono nulli.

4. I voti espressi a favore di candidati membri di una categoria di personale diversa da quella per cui è espresso il voto sono nulli.
5. La scheda è inoltre nulla solo per gravi violazioni dei principi democratici (per esempio scheda chiaramente riconoscibile) o se è volontariamente annullata dall'elettore. La nullità della scheda comporta la nullità di qualsiasi voto in essa espresso.
6. Al termine dello scrutinio la Commissione redige i risultati, sommando i voti validi ricevuti da ciascun candidato.

Articolo 13 – Proclamazione degli eletti

1. Dopo lo scrutinio, il Presidente della Commissione elettorale certifica a verbale il risultato dello scrutinio, indicando a verbale i candidati con maggiore numero di voti per ciascuna categoria, nel rispetto del numero di membri da eleggere. A tal fine sono seguiti questi criteri:
 - Per ogni categoria di personale di ricerca e tecnologo
 - Nel caso siano presenti più di due candidature, sono eletti i due candidati più votati.
 - Nel caso siano presenti solo una o due candidature, è eletto/sono eletti i candidati che abbiano avuto un numero di voti pari almeno a 1/3 dei votanti.
 - Per il personale tecnico-amministrativo
 - Nel caso sia presente più di una candidatura, è eletto il candidato più votato
 - Nel caso sia presente solo una candidatura, è eletto il candidato che abbia avuto un numero di voti pari almeno a 1/3 dei votanti.
 - In caso di pari numero di voti, all'interno di ciascuna categoria sono eletti:
 - Il dirigente di ricerca o tecnologo più anziano anagraficamente.
 - Il primo ricercatore, ricercatore, o membro del personale tecnico-amministrativo più giovane anagraficamente.
2. Il Presidente della Commissione elettorale trasmette quindi al Direttore Amministrativo i verbali con i risultati dello scrutinio, recanti i candidati eletti.
3. Dopo gli opportuni controlli di regolarità formale, il Direttore amministrativo trasmette gli atti al Presidente del CREF, ed entro 30 giorni dalla data delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione proclama gli eletti.
4. Nel caso in cui non si possa, per qualsiasi ragione, procedere alla proclamazione degli eletti, l'Assemblea elettorale viene riconvocata nel minore tempo possibile, con le stesse modalità previste per la prima convocazione.

Articolo 14 – Dimissioni e decadenza

1. I membri elettivi si possono dimettere nel corso del proprio mandato con lettera al Presidente del CREF.
Le dimissioni sono immediatamente esecutive.
2. I membri elettivi decadono qualora cessino dal servizio come dipendenti CREF o qualora non partecipino a tre riunioni consecutive del Comitato.

Articolo 15 – Elezioni suppletive

1. In caso di dimissioni o decadenza di un membro elettivo, il Presidente del CREF convoca elezioni suppletive con le stesse modalità previste per le elezioni del Comitato.
2. Le elezioni suppletive si tengono con le stesse modalità delle elezioni del Comitato, in quanto applicabili. In particolare, è consentito un solo voto, qualunque sia la categoria del membro da eleggere, e non si applicano i dettagli delle previsioni per la parità di genere. Il modello di scheda elettorale è riportato in Appendice 1.
3. Il membro eletto resta in carica per la durata residua del mandato del membro dimissionario o decaduto, e decade assieme agli altri membri alla scadenza naturale del Comitato.